

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 10

Riunione del 22 ottobre 2008

Sono presenti:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Avv. Gian Roberto CALDARA | PRESIDENTE f.f. |
| - Avv. Elvio ALBANESE | COMPONENTE |
| - Avv. Marco DE BONIS | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra D'Alessandro | Segretaria |

01/08/09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- TELLINI SIMONE - atleta
- VBC ARNOPOLIS n.p. Presidente p.t.
-

La Commissione Giudicante Nazionale

- Preso atto delle difese degli incolpati;
- Udita la relazione della Procura Federale;

osserva

le deduzioni difensive spiegate da ultimo, con foglio del 9-10-08, dall'incolpato Tellini, non risultano convincenti e comunque non idonee a superare le evidenze probatorie che si ravvisano nel referto arbitrale e nella documentazione tutta agli atti.

Invero, la fattispecie all'esame evidenzia un comportamento da parte del prevenuto, assolutamente contrario ai principi di lealtà ed assolutamente contrario alle norme che regolano il comportamento che ogni atleta deve osservare nell'ambito di un incontro sportivo e non solo.

Pur volendo prescindere dalla penale responsabilità, controvertendosi in tema di lesioni alla persona, ciò che interessa ai fini della delibazione del comportamento tenuto dal Tellini nell'incontro del 20-3-08, è la circostanza che il fatto è accaduto a fine gara ed ancor più precisamente al momento del saluto finale, ovverosia in quel contesto temporale, in occasione del quale gli avversari contendenti reciprocamente attestano la lealtà della disputa e la rimozione di ogni residuale profilo di contesa.

Per quanto sopra, l'avere posto in essere il Tellini il denunciato comportamento, costituisce grave infrazione al dedotto profilo di lealtà, compatibile se gli atleti si fossero confrontati con ardore, posizione che non si rinviene dal referto arbitrale, nel quale si evince una aggressione fisica, peraltro aggravata anche dal fatto che, ma solo come motivo di riflesso, l'infrazione a fine gara sottrae l'atleta alla sanzione.

La repentinità dell'accaduto attenua sicuramente la responsabilità del Sodalizio, posto che in alcun caso taluno dei Dirigenti, l'allenatore o chi altro, sarebbe potuto intervenire per interrompere l'azione del Tellini

P.Q.M.

Infligge a Tellini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 18 (dieciotto) ed infligge alla VBC Arnopolis la sanzione della multa di € 250.00 a titolo di responsabilità indiretta

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 30.10.08